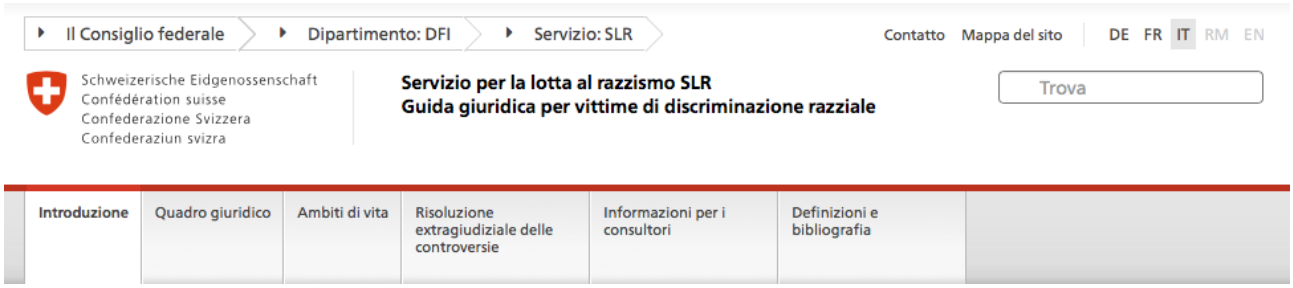

Affermazioni razziste di politici

Esempio: *un politico pubblica sulla sua pagina Facebook un video dai contenuti razzisti.*

I politici che fanno affermazioni razziste di una certa gravità in pubblico violano la norma penale contro il razzismo *(art. 261bis* CP). Se sono dirette contro una persona specifica, le affermazioni ledono, a seconda delle circostanze, il principio della protezione della personalità sancita dal diritto civile (art. 28 CC) e possono configurare anche un delitto contro l'onore (art. 177 CP) perseguibile penalmente.

In qualità di personalità pubbliche, i politici godono di un ampio margine di manovra nell'esercizio della loro funzione politica. Le affermazioni in ambito politico sono tendenzialmente tutelate dalla libertà d'opinione (art. 16 cpv. 2 Cost.) perché contribuiscono alla dialettica democratica. Si pone quindi il problema dei limiti oltre i quali una dichiarazione non può più essere protetta perché lede altri diritti fondamentali, quale il diritto di non essere discriminati.

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Consultori specializzati.

Modi di procedere e vie legali